

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4614**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore DI PIETRO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2000**

—————

**Norme per la diffusione e lo sviluppo dell’azionariato popolare**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le privatizzazioni e le dismissioni di importanti aziende pubbliche, effettuate dallo Stato in questi ultimi tempi, hanno visto una straordinaria partecipazione di milioni di piccoli risparmiatori e degli stessi dipendenti, che sono diventati piccoli azionisti delle imprese.

Si può calcolare che solo negli ultimi anni, da quando è avvenuta la madre di tutte le privatizzazioni, ossia la dismissione di Telecom Italia, almeno 6 milioni di piccoli risparmiatori si sono recati in banca o alla posta per prenotare un pacchetto di azioni delle aziende dismesse dallo Stato.

Ma a tale straordinaria partecipazione di massa, che è avvenuta anche con la finalità di realizzare guadagni speculativi dai corsi azionari, non ha corrisposto la realizzazione di quella democrazia economica prevista dagli articoli 46 e 47 della Costituzione e dalla seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, che richiama la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.

In Italia i piccoli azionisti hanno sempre avuto poca considerazione. Il popolo dei risparmiatori, cioè tanto per fare un esempio, quel milione e mezzo di azionisti Telecom, ai quali vanno aggiunti centomila soci dipendenti che hanno versato complessivamente al Tesoro (venditore) oltre 18 mila miliardi, pur detenendo la maggioranza assoluta del capitale dell'azienda telefonica (circa l'85 per cento), ha contato meno di zero non essendo minimamente rappresentato nei posti di comando (consiglio di amministrazione e collegio sindacale).

Mentre la IFIL che aveva acquistato il controvalore pari allo 0,60 per cento delle

azioni, insieme ad altri enti che raggruppano il 6,16 per cento del cosiddetto «nucleo stabile» del capitale, hanno comandato (seppur per un periodo limitato) un'azienda strategica per l'economia com'è Telecom Italia.

Per continuare nell'esempio, quando venne privatizzata Telecom Italia, i nove soci del nucleo stabile, con il 6,16 per cento del capitale, designarono il presidente (Rossignolo), più 4 consiglieri; i 9 fondi comuni di investimento con il 3,20 per cento, 3 consiglieri; i Ministeri del tesoro e delle comunicazioni, con il 5,17 per cento delle azioni, 4 consiglieri; la società Unisource con lo 0 (zero) per cento, un consigliere; 1,5 milioni di azionisti di «minoranza» e 100.000 dipendenti con l'85,47 per cento, nessun consigliere.

In Italia non conta chi ha le azioni, ma come ha organizzato la cordata. Il popolo dei risparmiatori non conta niente, ma contano le oligarchie finanziarie detentrici di un monopolio economico mediante i più svariati e non sempre limpidi intrecci.

Ho voluto portare tale esempio, onorevoli colleghi, per dimostrare la necessità e l'urgenza di un disegno di legge che consenta al popolo dei risparmiatori e dei dipendenti, di poter contare sulla designazione di loro rappresentanti nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali.

Tale urgenza è anche determinata dal fatto che i grandi flussi di risparmio dei cittadini, prima orientati verso i Bot, BTP e CCT, vengono sempre più sospinti verso il mercato azionario, per tale ragione o si assicurano prospettive relativamente sicure e democrazia economica nelle grandi *public company* nazionali, oppure verranno attratte dalle sirenne dei nuovi mercati internazionali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Per garantire la piena partecipazione dei soci di società con azioni quotate, di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 24 dicembre 1998, n. 58, di seguito denominate società con azioni quotate, i piccoli azionisti possono esprimere la propria rappresentatività e voto nelle assemblee societarie, oltre a quanto stabilito dai singoli statuti, anche tramite associazioni di azionisti costituite secondo l'articolo 141 e seguenti del decreto legislativo 24 dicembre 1998, n. 58.

2. Per piccoli azionisti ai sensi della presente legge si intendono le persone fisiche proprietarie di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

## Art. 2.

1. Le associazioni di azionisti, di cui all'articolo 1, possono presentare proprio candidature per il consiglio di amministrazione e per il collegio sindacale delle società con azioni quotate. Tale facoltà è subordinata al possesso, da parte delle associazioni, di una rappresentanza sindacata minima dello 0,50 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

## Art. 3.

1. L'associazione di azionisti nomina un componente del collegio sindacale, in luogo di quello eletto dalla minoranza, a norma dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. In caso di presenza nella medesima società di più associazioni di piccoli azionisti, il diritto di nomina spetta all'associazione che rappresenta il più alto numero di azionisti.

#### Art. 4.

1. Alle associazioni di cui all'articolo 1, regolarmente costituite, sono riconosciuti il diritto di affissione e la disponibilità dei locali, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè la facoltà di pubblicazione sui mezzi di comunicazione della società, per il diritto alla informazione dell'azionariato diffuso.

#### Art. 5.

1. Un quinto dei componenti e comunque almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione di società con azioni quotate è riservato ai candidati più votati in assemblea tra quelli indicati nelle liste presentate dalle associazioni di azionisti di cui all'articolo 1.

#### Art. 6.

1. Al fine di incentivare la collocazione del risparmio popolare in società ad azionariato diffuso, le società per azioni quotate possono costituire appositi fondi di ammortamento rischi, pari ad almeno lo 0,50 per cento del capitale sociale, per compensare le perdite derivanti ai piccoli azionisti da eventuali minusvalenze nei casi previsti da apposito regolamento emanato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Art. 7.

1. I dividendi distribuiti dalle società sulle azioni possedute dai piccoli azionisti di cui all'articolo 1, sono esenti da imposte e tasse.





